



Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 e, in particolare, l'articolo 53-ter (inserito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, istitutivo dell'Ufficio per il processo amministrativo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 in data 29 gennaio 2018 recante "*Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa*";

VISTO l'articolo 28, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9/2018, che prevede l'istituzione dell'Ufficio per il processo amministrativo;

VISTE le linee guida per l'avvio dell'Ufficio del processo, approvate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 15 marzo 2018;

RITENUTO di dover procedere all'attivazione dell'Ufficio per il processo amministrativo presso ogni Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituito, presso ogni Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, l'Ufficio per il processo amministrativo (di seguito "Ufficio").

Articolo 2

1. L'Ufficio è una struttura organizzativa interna all'Ufficio di Segreteria delle Sezioni e dipende funzionalmente dal Presidente della Sezione.



Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

2. Ciascun Presidente di Sezione, con appositi provvedimenti, individua, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito *internet*, i compiti dell'Ufficio di competenza tra quelli indicati al successivo articolo 4, ne cura l'organizzazione, programma le relative attività, vigila sullo svolgimento delle stesse. Tali funzioni possono essere delegate ad un magistrato della Sezione nominato con apposito decreto.
3. Il Presidente del Consiglio di Stato, per tutte le attività collegate alla funzionalità dell'Ufficio per il processo, può delegare il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e il Segretario Delegato per il Consiglio di Stato.
4. Il Presidente del Consiglio di Stato o il suo delegato adottano misure di raccordo e coordinamento tra gli Uffici delle Sezioni, anche attraverso periodiche riunioni.

Articolo 3

1. All'Ufficio è assegnato personale di segreteria di area funzionale III, individuato dal dirigente della Sezione del Consiglio di Stato, che continua a svolgere anche l'attività nella Sezione. In relazione alle competenze demandate all'Ufficio, ove necessario per il coordinamento con le attività della Segreteria, il dirigente della Sezione può assegnare unità appartenenti anche ad altre Aree funzionali a supporto del personale come sopra individuato.
2. All'Ufficio sono assegnati altresì gli ammessi al tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.



Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

3. I tirocinanti di cui al precedente comma 1 svolgono la propria attività a supporto del *tutor* e presso l'Ufficio, con impiego in quest'ultimo nella percentuale non inferiore al 30% e non superiore al 50% del monte ore complessivo. Ai tirocinanti con *tutor* in servizio in una Sezione consultiva è assicurata la formazione presso l'Ufficio di una Sezione giurisdizionale.
4. L'assegnazione al magistrato e ai singoli Uffici è disposta con decreto del Presidente del Consiglio di Stato o del suo delegato.
5. In ogni Ufficio è garantita la presenza di un numero di tirocinanti non inferiore a sei, scelti tra quelli assegnati ai *tutor* della Sezione, ai quali si aggiungono i tirocinanti assegnati a *tutor* in servizio in una Sezione consultiva, se ne fanno richiesta.
6. Nell'ambito delle attività dell'Ufficio il Presidente della Sezione, o il suo delegato, assegnano i tirocinanti a specifici progetti o programmi nell'ambito dei compiti di cui al successivo articolo 5.
7. A conclusione del periodo di tirocinio il *tutor* di assegnazione del tirocinante, sentito il Presidente della Sezione, o il suo delegato, responsabile dell'Ufficio, redige una sintetica relazione sull'attività svolta dal tirocinante anche presso detto Ufficio, da trasmettersi al Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

Articolo 4

1. L'Ufficio svolge i seguenti compiti:
 - a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
 - b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
 - c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per



Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

- anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato all'articolo 2, sentiti i magistrati affidatari;
- d) assistenza ai magistrati nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
 - e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
 - f) per l'espletamento dei propri compiti, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio dell'Informatica, anche su richiesta del presidente o suo delegato;
 - g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
 - h) preparazione di relazioni sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'Ufficio studi;
 - i) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

Articolo 5

1. Il Servizio per l'Informatica fornisce la necessaria dotazione informatica al personale dell'Ufficio e ai tirocinanti, stabilendo per questi ultimi le modalità di utilizzo e restituzione.
2. Il Servizio per l'Informatica assicura la necessaria accessibilità al sistema e il supporto formativo e di assistenza.

Articolo 6

1. Il Presidente del Consiglio di Stato, sulla base di elementi forniti dai Presidenti di Sezione entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Consiglio



Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

di Presidenza della Giustizia Amministrativa la relazione annuale sui risultati dell'attività degli Uffici.

Roma, 17 DIC. 2018